

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA CURIA ROMANA*

S. Em.^{za} Rev.^{ma} il Sig. Card. FRANCESCO COCCOPALMERIO
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Sommario:

§1. Premessa. §2. La funzione strumentale dei Dicasteri della Curia Romana. §3. Natura e modalità del rapporto del Papa con i Dicasteri. §4. Il “*Moderator Curiae Romanæ*”. §5. Chierici, religiosi e laici presenti e operanti nella Curia. §6. Qualità degli operatori della Curia Romana e scelta degli stessi. §7. Formazione permanente. §8. Rapporto fra Dicasteri. §9. Due nuove strutture nella Curia Romana. §10. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

§1. Premessa

Il tema che mi è stato affidato orienta in modo spontaneo il nostro sguardo alla Costituzione Apostolica «*Pastor bonus*» [= *PB*] promulgata il 28 giugno 1988.

Con tale documento il Beato Papa GIOVANNI PAOLO II ha inteso continuare la delicata opera di strutturazione ottimale della Curia Romana. La *PB* contiene nella propria introduzione alcuni testi per noi significativi. Ne citiamo solo il seguente: «(...) il Concilio afferma “Nell’esercizio della sua suprema, piena e immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò adempiono il loro compito nel nome e nell’autorità di lui, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri Pastori” (*Christus Dominus*, 9) (...)»¹. Da tutto ciò risulta chiaramente che la caratteristica principale di tutti e di ciascun dicastero della Curia Romana è quella ministeriale, come affermano le parole già citate dal Decreto conciliare «*Christus Dominus*» e soprattutto quella espressione: «il

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* incentrata sul tema: «*La Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” venticinque anni dopo: riflessioni e prospettive*» (Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2 dicembre 2013).

¹ *PB*, *Introduzione*, n. 7.

Romano Pontefice *si avvale dei Dicasteri della Curia Romana*² si indica così in un modo evidente l'indole strumentale della Curia, descritta in un certo senso come uno strumento nelle mani del Papa, talché essa non ha alcuna autorità né alcun potere all'infuori di quelli che riceve dal Supremo Pastore.

§2. La funzione strumentale dei Dicasteri della Curia Romana

Partendo dall'autorevole indicazione del testo appena citato, possiamo lasciarci guidare da un presupposto teoretico-pratico assolutamente chiaro e sicuro: la Curia Romana esiste per aiutare il Romano Pontefice a compiere in modo ottimale le sue molteplici attività in servizio della Chiesa universale.

Ed, in effetti, il Santo Padre deve compiere per il servizio alla Chiesa universale molteplici e disparate attività, che vanno dalla nomina dei Vescovi, ai problemi della pastorale della famiglia, alle missioni, ai seminari, alla vita consacrata e così via.

Il Papa non può compiere, principalmente per mancanza di tempo, tutta la suddetta attività. Deve, quindi, affidare ad altri il compimento dei servizi. Deve costituire soggetti idonei per tali finalità.

In questo modo nascono i Dicasteri della Curia Romana. Ciascun Dicastero svolge una delle attività del Papa. Ogni Dicastero ha una competenza e questa competenza consiste precisamente in una attività del Papa, da svolgere in suo aiuto.

Se ora individuiamo ed elenchiamo tali molteplici attività e affidiamo ciascuna di esse a vari soggetti o strutture, abbiamo immediatamente e logicamente una serie di organismi di Curia, ciascuno dei quali ha la titolarità di una delle attività del Papa, da svolgere in suo aiuto.

Così, solo per esemplificare e ribadire il concetto, la Congregazione per la Dottrina della Fede vigila, in aiuto al Papa, sulla correttezza della fede cattolica, attività, questa, evidentemente propria del Pastore supremo; oppure il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani si adopera, in aiuto al Papa, perché venga raggiunta la piena comunione tra le Chiese, altra opera del Pastore supremo, e così via.

Questo è l'elemento che ci permette di capire la Curia: a ogni Dicastero corrisponde una delle attività del Papa. È il Papa stesso che compie il suo ministero attraverso ciascuno dei Dicasteri.

² Cfr. *PB, Introduzione*, n. 7: «Di conseguenza è evidente che il compito della Curia romana, sebbene non faccia parte della costituzione essenziale, voluta da Dio, della Chiesa, ha tuttavia un carattere veramente ecclesiale, poiché trae dal pastore della Chiesa universale la propria esistenza e competenza» ed anche vedasi n. 3 della medesima introduzione sopra citata.

E c'è, al contempo, un'altra ragione che spiega l'esistenza della Curia Romana e della sua composizione: è la ragione della collegialità. Il Papa non è solo ma è capo del Collegio dei Vescovi. Ed è precisamente insieme ai suoi confratelli che egli governa la Chiesa universale.

La *PB* sottolinea la collegialità in vari luoghi come per esempio nel seguente testo: «Ma poiché il ministero Petrino del Papa, come già detto, per sua natura fa riferimento al ministero del Collegio dei suoi fratelli nell'Episcopato, anche la diaconia della Curia, della quale egli si avvale nell'esercizio del suo ministero personale, farà necessariamente riferimento al ministero personale dei Vescovi, sia come membri del collegio episcopale, sia come Pastori delle Chiese particolari»³.

§3. Natura e modalità del rapporto del Papa con i Dicasteri

Da quanto fin qui detto, risulta immediatamente chiaro che tra il Papa e i Dicasteri della Curia deve esistere una relazione strettissima: sia con il Collegio dei Membri, sia con lo Staff permanente, sia soprattutto e in modo normale con il Prefetto o il Presidente e, talvolta, anche con il Segretario. Il Papa deve avere con il Capo di ciascun Dicastero un rapporto continuo e operativo, così che deve ricevere ciascuno di loro in Udienza privata in modo regolare e a tempi ravvicinati (ogni mese).

Il contenuto di tale rapporto è normalmente duplice.

In primo luogo, il capo Dicastero informa il Papa di quanto avvenuto nell'ultimo periodo, in altre parole, quale è stata l'attività del Dicastero e quali sono i progetti possibili. In seguito a puntuali informazioni, conosciuti e valutati i fatti, il Papa può esprimere il suo giudizio sull'operato del Dicastero, giudizio che può essere o di approvazione o di dissenso e di correzione.

In secondo luogo, il Papa esprime al capo Dicastero sue eventuali indicazioni perché il Dicastero le attui.

È evidente che, ricevendo informazioni ed esprimendo il suo parere oppure offrendo altre indicazioni normative, il Papa governa quel particolare settore che è affidato a quel particolare Dicastero. Facendo passare, uno dopo l'altro, tutti i Dicasteri, tutte le competenze, tutte le attività, il Papa governa la Chiesa universale.

Nel caso in cui l'incontro tra il Papa e il Capo Dicastero sia frequente, diventa facile lo scambio di informazioni e di indicazioni di cui si è parlato. Diventa facile soprattutto per il Papa.

³ *PB*, *Introduzione*, n. 8.

L'importante, comunque, è capire che così e solo così il Papa può governare la Chiesa universale attraverso il supporto della Curia Romana.

Niente, dunque, struttura di potere in contrapposizione al Papa, bensì solo struttura di servizio in aiuto del Papa.

§4. Il “*Moderator Curiae Romanæ*”

C'è da aggiungere un altro elemento veramente decisivo: per essere, infatti, struttura di servizio in aiuto al Papa, la Curia Romana deve essere idonea, deve essere qualificata nelle persone e nelle strutture che la compongono.

A questo punto, si coglie la necessità di avere a disposizione un soggetto che si occupi della Curia Romana in modo diretto ed esclusivo. Il che significa, in concreto: conoscere i singoli Dicasteri e in particolare le competenze di ciascuno, la necessità di personale e di strumenti, la dotazione attuale e le eventuali mancanze, la qualità dell'attività svolta e la eventuale necessità di migliorarla; coordinare l'attività dei Dicasteri, curare la formazione permanente soprattutto di natura spirituale di tutti gli operatori della curia, laici, presbiteri e vescovi. E così via, con altre attribuzioni intese all'ottimale funzionamento della Curia.

La figura operativa sopra delineata è, del tutto ovviamente, un “*Moderator Curiae Romanæ*”, figura analoga al *Moderator Curiae* nelle grandi diocesi⁴.

Chi svolgerà il ruolo di *Moderator Curiae Romanæ*? Il Segretario di Stato o un altro soggetto creato *ad hoc*? L'importante è che ci sia una persona che operi effettivamente.

§5. Chierici, religiosi e laici presenti e operanti nella Curia

Se la collegialità dell'episcopato è la ragione della presenza e dell'opera dei Vescovi della Curia Romana, la partecipazione di tutti i fedeli, in tutte le attività della Chiesa è la ragione della presenza e dell'opera di chierici, religiosi e laici nella Curia Romana. La *PB* ne tratta nel seguente testo:

«Oltre ai Vescovi, sono necessari all'attività dei dicasteri moltissimi altri collaboratori, i quali servono e si rendono utili al ministero petrino con il proprio lavoro, non di rado nascosto, non semplice e non facile. Infatti sono chiamati in Curia sacerdoti diocesani di ogni parte del mondo, strettamente quindi uniti ai Vescovi in ragione del sacerdozio ministeriale, di cui

⁴ Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 473§2.

partecipano; religiosi, in grandissima parte sacerdoti, e religiose, che in modi diversi conformano la propria vita ai consigli evangelici, per accrescere il bene della Chiesa e dare una singolare testimonianza davanti al mondo; e poi laici, uomini e donne, che esercitano il proprio apostolato in virtù del Battesimo e della Confermazione. Questa fusione di energie fa sì che tutte le componenti della Chiesa, strettamente unite al ministero del sommo Pontefice, gli offrano sempre più efficacemente il proprio aiuto nella prosecuzione dell'opera pastorale della Curia romana. Ne risulta pure che questo servizio congiunto di tutte le rappresentanze della Chiesa non trova nessun equivalente nella società civile, e che quindi il loro lavoro dev'essere prestato in spirito di servizio, seguendo e imitando la diaconia di Cristo stesso»⁵.

§6. Qualità degli operatori della Curia Romana e scelta degli stessi

Se l'attività di ciascun dicastero consiste nel compiere un'attività del Papa in suo aiuto e in sua vece, diventa subito evidente che gli operatori della Curia Romana devono essere qualificati, anzi altamente qualificati.

Le qualità requisite negli operatori sono – a mio parere – di due tipi: quelle tecnico-professionali e quelle spirituali-ecclesiali. Si noti bene: non le prime senza le seconde. Ciò sia detto, con tutta chiarezza, non solo per gli operatori laici, ma anche per i chierici e i religiosi.

Quanto ai criteri di scelta dei candidati al servizio della Santa Sede sono stati approntati criteri severi per i laici, ma si deve tenere conto che molti problemi sorgono anche dalla scelta degli ecclesiastici.

A mio avviso gli ecclesiastici, che affiancano il Santo Padre, devono essere scelti tra i migliori sotto tutti gli aspetti, privilegiando non solo il criterio linguistico ma anche quello delle idee e della progettualità. Occorre prevedere per tutti coloro che arrivano in una metropoli come Roma, attività pastorali, obbligatorie e certificate, che aiutino loro a non diventare nel tempo solo buoni impiegati però dal cuore arido. Ci sono sacerdoti che, arrivati a Roma con buona formazione spirituale, col tempo inaridiscono, mettendo a dura prova anche il loro sacerdozio.

§7. Formazione permanente

Altro capitolo importante per il personale è il campo della formazione permanente. C'è infatti il pericolo che i dipendenti vengano

⁵ *PB*, n. 9.

trattati esclusivamente come “impiegati” e non vengano stimolate la loro voglia e la loro capacità di formarsi e di aggiornarsi, non venga favorita la partecipazione a corsi e convegni, che possano portare all’interno della Curia germi nuovi di pensieri e di acquisizioni. E ciò comporta l’impoverimento del lavoro e della stessa persona. L’impiego dei dipendenti della Santa Sede in università, tribunali e altre istituzioni deve essere letto come un legame stretto con i centri di pensiero e di studio e quindi come un arricchimento per il servizio alla sede di Pietro.

Non va dimenticata anche la formazione spirituale degli operatori della Curia Romana: occorre favorire momenti di preghiera comune nonché la partecipazione a corsi di esercizi spirituali sia per gli ecclesiastici sia per i laici.

§8. Rapporto fra Dicasteri

Un ulteriore elemento qualificante della Curia Romana riformata è il rapporto fra i Dicasteri. Non è più accettabile che ciascuno si ritenga un’isola, che ciascuno ignori gli altri, che ciascuno vada per la sua strada. È necessaria una conoscenza reciproca e una coordinazione delle attività. Per questo sono da programmare frequenti riunioni tra i Dicasteri con la possibilità di interventi liberi, senza che ci sia sempre un tema unico da trattare, il che impedisce appunto la comunicazione libera tra i Dicasteri su tutte le questioni del momento.

Uno degli strumenti di comunione per il servizio che la Curia Romana è chiamata a svolgere, sono le cosiddette “commissioni interdicasteriali permanenti”, di cui parla l’art. 21§2 delle *Norme generali* della PB e, forse ancor di più, le “commissioni interdicasteriali *ad hoc*”, di cui parla l’art. 110 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, commissioni create per definire questioni singole e complesse. Credo che per risolvere alcune delle sfide che la Chiesa nel terzo millennio deve affrontare e per le quali la normativa codiciale è ancora insufficiente (come, ad esempio, per quanto concerne la configurazione canonica di Movimenti ecclesiali e Nuove comunità), sia necessario e urgente ricorrere più sovente a questo strumento interdicasteriale, coinvolgendo esperti di tutta la Chiesa. Credo che tale coinvolgimento permetterebbe non solo di rispondere più organicamente a varie sfide attuali, ma anche e forse soprattutto di superare più agevolmente la tentazione dei Dicasteri curiali di lavorare a compartimenti stagni. E devo riconoscere che di fatto, in questi ultimi anni, effettivamente, gli incontri interdicasteriali hanno già svolto un ruolo particolarmente utile per certi delicati aspetti normativi.

§9. Due nuove strutture nella Curia Romana

(a) *L'Ufficio Eventi*

Malgrado la notevole esperienza maturata negli Anni Santi e i grandi eventi svolti in Roma, manca ancora un Ufficio Eventi della Santa Sede. Così accade che, per ogni occasione importante, chi è deputato all'organizzazione decida di iniziare tutto *ex novo* con grande dispendio di risorse e poca esperienza sul campo.

Anche la convegnistica "ufficiale", demandata ad ogni ufficio, è spesso organizzata con pochi mezzi e con una certa approssimazione, benché vi sia tanto entusiasmo e buona volontà. Gli incontri vengono percepiti spesso come autoreferenziali e riscuotono poca attenzione all'esterno e non incidono realmente nella vita della Chiesa malgrado le potenzialità siano elevate.

Tale ufficio dovrebbe curare anche gli aspetti del finanziamento dei vari eventi programmati durante l'anno. Accade, infatti, che vari Dicasteri si rivolgano alla stessa banca o alla stessa azienda per chiedere un contributo economico facendo apparire la Santa Sede come quasi "famelica" e mettendo in competizione gli uffici stessi. La centralizzazione di un aspetto così importante permetterebbe di destinare risorse adeguate a tutti i Dicasteri e mettere a disposizione personale qualificato da affiancare temporaneamente ai Dicasteri che ne hanno necessità.

(b) *L'Istituto Centrale per gli Enti Ecclesiastici*

Molti enti ecclesiastici nel dopoguerra hanno acquisito o edificato immobili e hanno costituito enti che con l'andare del tempo si sono rivelati eccessivi sia per le mutate esigenze sia per la penuria di vocazioni, di personale, di alunni, e così via. Accade pertanto che beni importanti diventino un onere ingestibile e sorga la necessità di alienare o comunque rendere attiva la gestione di immobili di grandi dimensioni.

Gli amministratori di tali enti si trovano spesso a svendere o comunque a gravare di servitù i propri beni causando un danno economico di elevata entità.

Si rende necessario costituire tale Istituto con finalità di prevenzione e formazione degli operatori, di assistenza tecnica sotto tutti i profili e infine di assistenza economica per le situazioni gravi o di difficile gestione.

§10. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Seguendo il principio ermeneutico dell'aiuto della Curia al Papa, e tenendo conto delle attività del Romano Pontefice nei confronti del diritto della Chiesa, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi svolge le seguenti attività: attività di legislazione; attività di vigilanza; attività di interpretazione;

attività di promozione della conoscenza e della applicazione del diritto canonico.

L'attività di legislazione si esercita normalmente in due casi: quello della *lacuna legis* e quello della obsolescenza della norma. Nel caso della *lacuna legis*, si richiede che la carenza normativa venga sollecitamente colmata. Nel caso di obsolescenza della norma, si richiede che la situazione negativa venga tempestivamente ovviata mediante la modifica della norma.

Su questo fronte l'aiuto al Papa si esercita mediante: a) il monitoraggio costante della normativa canonica con rilevazione di situazioni di lacuna o di obsolescenza, la segnalazione di queste al Papa con la proposta di statuizioni o di modifiche; b) la redazione di un testo e la presentazione al Papa.

Un secondo, grande ambito dell'attività è la vigilanza e quindi di garanzia della applicazione corretta del diritto stesso, esercitata con due servizi: a) esame dei testi normativi prodotti dai Dicasteri della Curia, degli statuti e dei decreti generali delle Conferenze episcopali, ed eventualmente delle leggi particolari di vari legislatori inferiori; b) rilevazione e segnalazione all'Autorità competente di eventuali prassi non conformi alle norme vigenti.

Un ulteriore servizio di vigilanza è quello di rilevare l'esistenza di prassi non conformi con il diritto canonico, nel duplice senso di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse. In tale caso il Pontificio Consiglio è abilitato a segnalare alla Autorità competente la suddetta non conformità, affinché chi di dovere possa efficacemente intervenire.

Un terzo ambito è quello magisteriale o dottrinale, esercitato mediante l'interpretazione di singole norme, sia in modo autentico sia in modo semplice; mediante riflessioni più ampie, che danno origine a note o dichiarazioni; mediante risposte ai quesiti che vengono frequentemente posti da parte di qualsiasi soggetto.

Un quarto ambito è l'attività di promozione della conoscenza e della pratica del diritto canonico, attuato mediante rapporti continui con Facoltà e Associazioni di diritto canonico e con l'organizzazione di convegni e pubblicazione di studi e sussidi per la prassi.

In sintesi la competenza del Dicastero può riassumersi nell'ottenere che il diritto della Chiesa sia autentico, aggiornato, armonico. Pertanto, analogamente a quanto fa, relativamente all'ortodossia, la Congregazione per la Dottrina della Fede, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi tutela e promuove l'ortoprassi canonica.

✠ FRANCESCO Card. COCCOPALMERIO